



## Informazioni agli assicurati

Il Consiglio di fondazione del vostro Fondo di previdenza ha assunto un certo numero di misure atte a sanare la copertura insufficiente.

### 1. Ripartizione differente dei contributi (a partire dal 1° luglio 2011)

Il contributo alla nostra fondazione di previdenza, finanziato in parti uguali dal datore di lavoro e dal dipendente, si suddivide in due contributi distinti:

- il contributo al risparmio previdenziale per le prestazioni pensionistiche
- il contributo connesso ai rischi di invalidità e di decesso nonché alle spese amministrative

Quest'ultimo sarà d'ora in avanti ripartito diversamente. Tale modifica non comporta **alcun cambiamento** per l'assicurato, nè in termini di contributi nè in termini di prestazioni assicurate.

### 2. Retribuzione allo 0 % degli averi sovraobbligatori (dal 2010)

Il risparmio in vista dalla pensione è costituito da una parte obbligatoria, corrispondente alle disposizioni minime della previdenza professionale (LPP) ed eventualmente da una parte sovraobbligatoria. Quest'ultima proviene dal risparmio costituito dalla parte del salario che supera il limite massimo della LPP (attualmente CHF 83'520) e/o da apporti di libero passaggio sovraobbligatori provenienti dal precedente istituto di previdenza.

Gli averi obbligatori saranno remunerati al saggio minimo obbligatorio stabilito dal Consiglio federale (attualmente 2 %). Gli averi sovraobbligatori non saranno più remunerati fino a che il grado di copertura raggiunga il 100 %.

### 3. Miglioramenti del regolamento di previdenza (a partire dal 1° gennaio 2012)

#### 3.1 Partner convivente

La rendita di partner per le coppie non sposate sarà reintrodotta in caso di decesso, a determinate condizioni (articolo 4).

#### 3.2 Capitale o rendita

Avrete la possibilità di chiedere il versamento del vostro avere di vecchiaia sotto forma di capitale e di decidere l'ammontare da ricevere in contanti (articolo 34).

#### 3.3 Pensionamento

- a) Se a partire da 58 anni, riducete il vostro tasso di attività professionale, potrete, a determinate condizioni, preservare il vostro salario assicurato al livello precedente (article 18).
- b) Se proseguite la vostra attività professionale oltre l'età normale di pensionamento, potrete continuare a versare i contributi previdenziali fino all'età di 70 anni (articolo 16).

#### 3.4 Prestazione sotto forma di capitale

##### a) Partner superstite:

Il partner superstite potrà chiedere, al posto della rendita, il versamento di una prestazione unica sotto forma di capitale, pari al 60% al massimo del valore attuale della rendita di partner (articolo 43).

##### b) Persone a carico:

Se, al decesso di una persona assicurata, non vi è alcun altro beneficiario di prestazioni e se vi sono persone che erano a carico del defunto, il Fondo di previdenza verserà loro una prestazione sotto forma di capitale (articolo 44<sup>bis</sup>).

Troverete ulteriori precisazioni relative al nuovo regolamento, disponibile a partire dal 1° dicembre 2011, su [www.hotela.ch](http://www.hotela.ch).